

Automobile Club AVELLINO

Determinazione del Direttore n. 12/2022 del 07/02/2022

OGGETTO: Determina di affidamento per: Servizio di sanificazione periodica locali Ente

Riferimento : Protocollo di Sicurezza Covid-19

Sistema di acquisizione: Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'Art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016.

Valutazione dell'offerta: l'offerta rispetta, per i tempi di esecuzione del servizio, le esigenze dell'Ente; il prezzo offerto è considerato congruo, serio, sostenibile e realizzabile rispetto al mercato di riferimento.

R.U.P.: Nicola Di Nardo

CIG: Z27351962B

Importo: € 500,00 oltre IVA

Fornitore: ADRA Srl.– P.I. 02420820645

Durata: n° 10 interventi da Marzo 2022 a Dicembre 2022.

CONSIDERATA l'esigenza, così come previsto dai protocolli di sicurezza da Covid-19 adottati dall'Ente nei quali si evince che l'Ente deve assicurare la pulizia e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago con periodicità prestabilita, concordata tra RSPP e Datore di Lavoro (ogni 15/20 giorni);

CONSIDERATA la necessità di proseguire con il servizio di sanificazione in quanto l'emergenza da COVID-19 è ancora in atto e, pertanto, è necessario tutelare la salute dei dipendenti e dei clienti all'interno dei locali dell'Ente;

VISTA e preso atto della comunicazione, della società ADRA Srl, nella quale veniva offerto il servizio di sanificazione dei luoghi di lavoro al costo particolarmente vantaggioso dal punto di vista economico al costo per singolo intervento di € 50,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che la società ADRA Srl è già fornitrice dell'Ente in quanto fornisce il servizio di pulizia dei locali e, pertanto, risulta molto conveniente affidare anche il servizio di sanificazione locali;

CONSIDERATO che l'importo previsto ed offerto in riferimento al numero totale degli interventi (10) risulta essere di € 500,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che la società ADRA Srl è abilitata alla attività di pulizia, disinfezione, disinfettazione e sanificazione ai sensi del d.m. 274/1997 così come si evince dal camerale già in possesso dell'Ente;

CONSIDERATO che il servizio verrà eseguito come da indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute n° 5443 del 22/02/2020 e n°14644 del 22/05/2020 a mezzo di nebulizzatore di prodotto disinfettante (PMC) in tutti gli ambienti e superfici;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI vigente, deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 27 bis del citato decreto legislativo n. 29/1993, nonché l'art. 57 dello Statuto ACI;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AC Avellino, adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett. o) del D.Lgs.n.419 del 29 ottobre 1999 così come approvato dall'Ente e successivamente ratificato dai Ministeri Vigilanti;

VISTI gli art.14-15 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI nonché la delibera dell'AC Avellino con la quale l'Organo ha approvato il Piano delle Attività ed il relativo Budget per l'esercizio in corso, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, così autorizzando il Direttore dell'AC Avellino, quale titolare dell'unico Centro di Responsabilità, ad adottare gli atti ed i provvedimenti per l'acquisizione dei beni, la fornitura di servizi e le prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa, secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge e dal citato Regolamento di amministrazione;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa 2020/2022, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTI il D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente per quanto compatibile; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente, il Manuale delle procedure amministrativo-contabili, nonché la documentazione in possesso;

VISTO l.art.36, comma 2) del D.Lgs.n.50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario mediante procedura negoziata, in particolare la lett. a) che prevede, per importi inferiori a € 40.000,00, l'affidamento diretto;

PREMESSO che occorre procedere alla fornitura del bene indicato in oggetto per quanto indicato in premessa;

VISTO il preventivo di spesa formulato dal fornitore indicato in oggetto, per l'importo indicato in oggetto;

RITENUTO che per l'affidamento in oggetto non vi sono rischi di natura interferenziale in quanto il servizio verrà reso in assenza di soggetti terzi rispetto alla ditta che eseguirà la sanificazione, e che, pertanto, i relativi costi della sicurezza sono stati valutati pari a € 0,00 (zero), ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell'ANAC n.3 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture" in quanto la prestazione, oggetto della presente determina nei fatti si concretizza in una attività intellettuale e che, pertanto, è inopportuno redigere il documento DUVRI;

RITENUTO che ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 non vi è obbligo da parte dell'operatore di indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto la summenzionata disposizione esclude da tale obbligo gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32 del D. Lsg. 50/2016 il presente acquisto è coerente con il fine istituzionale dell'Ente; la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lsg 50/2016, adottando la modalità dell'ordine diretto di acquisto, ritenuto il metodo più adeguato rispetto all'importo della fornitura;

VERIFICATO che il ricorso alla suddetta procedura risulta coerente con il principio di economicità, semplificazione, tempestività, proporzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa e che il prezzo offerto rientra nelle medie di mercato;

VISTO l.art.1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) che ha aumentato la soglia relativa all'obbligo di ricorrere al mercato elettronico da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro;

CONSIDERATO che per il valore dell'appalto non è necessario il ricorso al mercato elettronico in quanto inferiore ad € 5.000,00, e che si è scelto di affidare il servizio alla ditta ADRA Srl mediante affidamento diretto per il valore totale di € 500,00 oltre IVA in quanto offre il servizio a costi e a condizioni che rispecchiano le esigenze dell'Ente;

VISTI gli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e l'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, secondo cui, con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento, è nominato per ciascun contratto, un Responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento delle procedure di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTI l'articolo 42 del Codice dei contratti pubblici e l'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 relativi all'obbligo di astensione dell'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici ed in conformità alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida n. 3 dell'ANAC di affidare il ruolo di Responsabile del procedimento al soggetto indicato in oggetto;

PRESO ATTO che è stata eseguita la verifica della regolarità contributiva dell'affidatario attestata dal DURC;

PRESO ATTO che è stata eseguita la verifica delle annotazioni riservate su portale ANAC con esito negativo;

DATO ATTO che alla presente fornitura è stato assegnato dal sistema ANAC lo smart CIG indicato in oggetto;

DETERMINA

1. Di procedere all'affidamento del servizio di sanificazione locali al costo complessivo di € 500,00 oltre IVA per il tramite della ditta ADRA Srl,
2. di approvare e di ritenere l'oggetto e le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3. di prendere atto che il RUP è il nominativo indicato in oggetto;
4. di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'Art. 36, c. 2, lett a) del D.Lgs 50/2016 ed effettivamente affidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta ADRA Srl indicata in oggetto la fornitura del servizio indicato in oggetto al prezzo offerto dalla ditta (protocollo offerta n° IP111/21 – interno n° 124/21 del 9/12/2021) pari ad euro 500,00 oltre IVA;
5. di prendere atto che il numero di smart CIG assegnato dall'ANAC è quello indicato in oggetto;
6. di impegnare la spesa prevista sul budget 2022;
7. di stabilire che le forniture di beni e servizi siano affidate tramite scambio di corrispondenza;
8. di dare atto che i pagamenti relativi all'ordine, nel rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, saranno effettuati con bonifico bancario;
9. di autorizzare il pagamento del servizio senza necessità di ulteriore atto di liquidazione, a presentazione delle singole fatture acquisite con modalità elettronica, previo controllo della conformità del bene o regolare esecuzione del servizio e regolarità del DURC;
10. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente.

Il Direttore
f.to Dott. Nicola Di Nardo